



www.envalaosta.it | Tel: 02.89.38.01 | info@envalaosta.it

Servizio di trasporto e trattamento della frazione multimateriale a prevalente base plastica derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Capitolato speciale di appalto

C.I.G. 8088793b23

Novembre 2019

INDICE

Art. 1.	OGGETTO	3
Art. 2.	DISCIPLINA NORMATIVA DEL SERVIZIO	3
Art. 3.	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	3
Art. 4.	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DURATA	3
Art. 5.	PROVENIENZA E CARATTERISTICHE QUANTI-QUALITATIVE DEI RIFIUTI IN OGGETTO	4
Art. 6.	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO RICHiesto	5
Art. 7.	IMPORTO DELL'APPALTO	8
Art. 8.	MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	10
Art. 9.	AUTORIZZAZIONI RICHieste – IMPIANTO DI TRATTAMENTO.....	12
Art. 10.	MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - DOCUMENTI	13
Art. 11.	DOCUMENTI DI TRASPORTO	13
Art. 12.	PESATURA DEI RIFIUTI TRASPORTATI.....	14
Art. 13.	VERIFICHE SULLA QUALITA' DEI RIFIUTI TRASPORTATI E AVVIATI A TRATTAMENTO	14
Art. 14.	COMUNICAZIONI	14
Art. 15.	CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E DELLA SITUAZIONE LOCALE	14
Art. 16.	OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO	15
Art. 17.	TERMINI DI ESECUZIONE	15
Art. 18.	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	16
Art. 19.	REFERENTI DITTA APPALTATRICE	16
Art. 20.	GARANZIA DEFINITIVA	16
Art. 21.	OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	16
Art. 22.	PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI.....	18
Art. 23.	PRESCRIZIONI INERENTI LA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO	18
Art. 24.	COPERTURE ASSICURATIVE	19
Art. 25.	SUBAPPALTO	19
Art. 26.	ANTICIPAZIONI	19
Art. 27.	CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	19
Art. 28.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	20
Art. 29.	VIGLIANZA, CONTROLLO E PENALITÀ	20
Art. 30.	FACOLTA DELLA STAZIONE APPALTANTE DI DISPORRE DELLA GARANZIA	21
Art. 31.	REVISIONE DEI PREZZI.....	21
Art. 32.	CESSIONE DEI CREDITI E CESSIONE DEL CONTRATTO	21
Art. 33.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	21
Art. 34.	NORME FINALI.....	22
Art. 35.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	22
Art. 36.	CARATTERISTICHE DEL MATERIALE	22

ENVAL S.r.l.

SEDE LEGALE AOSTA (AO) Regione Borgnalle, 10 - CAP 11100

IMPIANTO Località L'Île Blonde, 1 - 11020 Brissogne (AO)

Capitale Sociale € 1.500.000,00 di cui versato € 375.000,00 | Cod. Fisc. e Reg. Imp. Aosta: 01244520076

Numero REA AO - 79123 | Partita IVA 01244520076

ENVAL S.r.l. è una società di Greenthesis Group

Art. 1. OGGETTO

La seguente procedura, indetta dalla Società ENVAL srl su richiesta dell'Amministrazione Regionale, concessionaria del servizio di gestione ai fini del recupero e/o smaltimento dei RU ed assimilati della Regione Valle d'Aosta (nel seguito indicata come Committente e/o Stazione appaltante), ha per oggetto il servizio di trasporto e trattamento della frazione multimateriale a prevalente base plastica (C.E.R. 20 01 39), proveniente da raccolta differenziata effettuata sul territorio della Regione Valle d'Aosta, ai fini della successiva valorizzazione delle diverse componenti selezionate, sia attraverso i consorzi di filiera del CONAI, per le frazioni per le quali la Regione ha sottoscritto i relativi accordi, che attraverso altri canali di recupero.

La raccolta della frazione multimateriale sul territorio Regionale ed il trasporto fino al Centro di trattamento di rifiuti urbani ed Assimilati di Brissogne è escluso dal servizio oggetto di appalto in quanto effettuato dai soggetti incaricati a livello locale della raccolta e trasporto dei RU ed assimilati.

Rientrano nel servizio oggetto dell'appalto la compilazione dei Formulari di identificazione dei rifiuti (F.I.R.).

Art. 2. DISCIPLINA NORMATIVA DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto è soggetto alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., nonché delle ulteriori norme nazionali e regionali in materia di tutela ambientale e trattamento dei rifiuti.

Art. 3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

Il servizio verrà affidato mediante una procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

Il servizio verrà aggiudicato alla ditta che presenterà l'offerta che raggiungerà il punteggio più alto.

Ai sensi dell'art. 95 comma 12 D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, l'Amministrazione può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Inoltre si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione.

Il contratto sarà stipulato a misura.

La procedura si svolgerà secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, che insieme al presente capitolato speciale e agli altri documenti allegati disciplina l'appalto.

Art. 4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DURATA

Il servizio riguarda il trasporto, dal Centro regionale di trattamento RU ed assimilati di Brissogne, e il trattamento della frazione multimateriale a prevalente base plastica proveniente da raccolta differenziata effettuata sul territorio della Regione Valle d'Aosta.

La Regione Valle d'Aosta a partire dal 1° giugno 2015 ha modificato il flusso di raccolta differenziata della plastica trasformandolo in un flusso multimateriale a prevalente base plastica in cui sono conferiti dagli utenti oltre agli imballaggi in plastica anche l'acciaio (barattoli, latte, ecc.), l'alluminio e le frazioni qualitativamente simili accettate dai Consorzi di filiera, nonché tutti i rifiuti plastici non imballaggi derivanti dalle attività domestiche e assimilate.

La durata del servizio è pari a **mesi 24 con avvio previsto dal 01.01.2020 e termine al 31.12.2021.**

Il servizio avrà decorrenza comunque a far data dall'effettivo avvio, ovvero potrà essere posticipato rispetto alla data sopra indicata, sulla base delle indicazioni che verranno fornite dalla Stazione Appaltante su richiesta dell'Amministrazione regionale.

Il servizio potrà essere attivato ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, in pendenza della stipulazione del contratto.

Il Committente si riserva la facoltà, su richiesta dell'Amministrazione Regionale, di interrompere unilateralmente il servizio anticipatamente dalla sua scadenza in qualunque momento, con un preavviso di mesi 3 (tre).

A tale riguardo le Imprese concorrenti non potranno avanzare alcuna riserva, né rivendicazioni di carattere economico, oltre alla normale liquidazione relativa al periodo di svolgimento del servizio fino al momento dell'interruzione.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

Art. 5. PROVENIENZA E CARATTERISTICHE QUANTI-QUALITATIVE DEI RIFIUTI OGGETTO DEL SERVIZIO

I rifiuti oggetto del servizio derivano dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati del flusso multimateriale a prevalente base plastica dell'intero territorio regionale della Valle d'Aosta.

Nel flusso sono raccolte le seguenti tipologie di rifiuti domestici e urbani assimilati:

- imballaggi in plastica;
- acciaio (imballaggi e frazioni merceologiche similari);
- alluminio (imballaggi e frazioni merceologiche similari);
- materiali in plastica non imballaggi.

I dati disponibili inerenti le caratteristiche quanti-qualitative dei rifiuti oggetto del servizio sono riportati nelle tabelle inserite all'art. 36.

Il Soggetto incaricato del servizio (di seguito indicato anche come "Appaltatore") dovrà garantire l'effettuazione del servizio di trasporto e trattamento del flusso multimateriale a prevalente base plastica per i quantitativi effettivamente conferiti nel Centro regionale di Brissogne. **La Società ENVAL srl non assicura nessun quantitativo minimo di rifiuti da trasportare e avviare a trattamento.**

Il Soggetto incaricato del servizio dovrà provvedere al trasporto e al trattamento del flusso multimateriale a prevalente base plastica conferito nel centro regionale di Brissogne senza poter eccepire o avanzare riserve sulla qualità e composizione del rifiuto medesimo.

In una **prima fase**, la Società ENVAL srl provvederà, presso il Centro regionale di Brissogne, a separare preliminarmente una quota parte dei materiali metallici attraverso l'utilizzo dell'impianto di separazione magnetica esistente, posizionato sul nastro a monte della pressa, e successivamente a compattare i rifiuti in balle ai fini del trasporto. Le caratteristiche della pressa utilizzata permettono di ottenere una densità di

compattazione che attualmente sul flusso multimateriale a prevalente base plastica sono pari a circa 0,3 t/mc. Le dimensioni delle balle sono le seguenti: 1,1 m x 1,6 m x 0,8 m. Le balle sono legate con filo di acciaio. Il Soggetto incaricato del servizio non potrà avanzare riserve o richieste di maggiori compensi nel caso non si raggiunga la densità delle balle sopra indicata, essendo tale dato un dato puramente indicativo.

In una **seconda fase**, quando le operazioni di cui sopra non potranno essere effettuate, la Società ENVAL srl provvederà, presso il Centro regionale di Brissogne, a caricare direttamente i rifiuti sfusi a base plastica così come conferito presso il centro di Brissogne. A tale riguardo il Soggetto incaricato del servizio non potrà avanzare riserve o richieste di maggiori compensi rispetto alle condizioni economiche offerte.

Art. 6. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO

1) Definizione dei flussi di selezione:

Il Soggetto incaricato del servizio dovrà garantire il trattamento presso il proprio impianto autorizzato dell'intero flusso di multimateriale a prevalente base plastica proveniente dalla Regione Valle d'Aosta effettuando la separazione dei seguenti flussi:

- A) flusso di **imballaggi in plastica** da avviare obbligatoriamente al circuito COREPLA come monomateriale;
- B) flusso degli **imballaggi in acciaio** e frazioni similari accettate, da avviare obbligatoriamente al circuito RICREA;
- C) flusso degli **imballaggi in alluminio** e frazioni similari accettate, da avviare obbligatoriamente al circuito CIAL;
- D) flusso dei **traccianti** (film >A2, polistirolo espanso > A2, bigbag, reggette, imballaggi rigidi>20) da separare per la quota superiore al 20% in peso sul totale degli imballaggi in plastica e da avviare al recupero su indicazione del soggetto appaltante;
- E) flusso dei materiali in **plastica non imballaggi** (plastiche dure ed in generale tutte le plastiche non riconosciute da Corepla) da avviare a riciclo direttamente dal Soggetto incaricato del servizio;
- F) **frazioni di scarto** da avviare a recupero di materia/energetico da parte del Soggetto incaricato del servizio.

2) Competenze dei flussi – incasso dei proventi e costi:

Sono di competenza della Società ENVAL srl i flussi A), B), C) e D) che dovranno essere avviati, da parte del Soggetto incaricato del servizio, a riciclo per conto della Società ENVAL srl, titolare delle singole convenzioni con i consorzi di filiera del CONAI.

I proventi derivanti dall'avvio a riciclo dei flussi A), B), C) e D) sono, pertanto, incassati direttamente dalla Società ENVAL srl in forza delle specifiche convenzioni con i rispettivi consorzi di filiera del CONAI o di accordi di mercato stipulati dalla stazione appaltante.

I rifiuti in uscita di tutti e quattro i flussi dovranno essere compattati in balle di dimensioni idonee ai criteri di accettazione dei rispettivi consorzi di filiera. Il soggetto incaricato del servizio è comunque tenuto al rispetto di tutti i vincoli/obblighi che i rispettivi consorzi filiera pongono alla piattaforma di selezione.

Sono altresì posti in capo alla Società ENVAL srl gli eventuali contributi riconosciuti dai consorzi di filiera legati alla compattazione e trasporto dei flussi.

Tutti gli oneri di trasporto sia dei flussi da selezionare sia dei flussi selezionati (secondo le prescrizioni

dei consorzi di filiera) sono posti in capo al soggetto incaricato del servizio.

Sono di competenza del Soggetto incaricato del servizio i flussi E) ed F) che resteranno quindi in capo a tale soggetto che avrà quindi la piena libertà di scegliere i percorsi di riciclo/recupero che riterrà più opportuni.

I proventi derivanti dall'avvio a riciclo del flusso E), ed i costi derivanti dallo smaltimento della frazione di scarto F) sono pertanto posti in capo al Soggetto incaricato del servizio, che ne dovrà tenere conto nella formulazione dei prezzi di trattamento offerti. Ricadono in particolare sul soggetto incaricato del servizio tutti gli oneri legati alla gestione di detti flussi nessuno escluso (trasporti, avvio a recupero, costi di smaltimento, ecc.).

3) Caratteristiche di qualità minimali che il Soggetto incaricato del servizio dovrà garantire relativamente ai flussi in uscita di competenza della Società ENVAL srl:

Le caratteristiche di qualità minimali richieste sono le seguenti:

A) Imballaggi in plastica da avviare al circuito COREPLA come monomateriale

Si richiede che tale flusso rispetti in uscita dall'impianto di trattamento le caratteristiche minimali per il flusso monomateriale contenute nell'allegato tecnico ANCI-COREPLA 2014-2019 e successive modifiche ed integrazioni, con la precisazione che il limite massimo della frazione estranea viene fissato in modo restrittivo al 10% in peso. Nel caso venga superata detta percentuale massima verranno posti in capo al soggetto incaricato del servizio i maggiori oneri di selezione e di smaltimento (per la quota parte oltre al 10% di frazione estranea) che COREPLA porrà a carico della Società ENVAL srl

Non potranno comunque tassativamente essere superati i limiti di conformità fissati da COREPLA per il riconoscimento dei corrispettivi (limite massimo percentuale di traccianti: 20% in peso sul totale degli imballaggi in plastica conferiti e limite massimo percentuale di frazione estranea: 20% in peso sul quantitativo lordo conferito).

Per quanto riguarda i traccianti (imballaggi di provenienza non domestica), questi dovranno essere mantenuti nel flusso in uscita fino ad una % appena al di sotto della % limite fissata da COREPLA, pari al 20% in peso sul totale degli imballaggi in plastica, in modo da consentire di massimizzare i proventi riconosciuti da COREPLA. Il Soggetto incaricato del servizio non dovrà quindi procedere alla separazione dei traccianti se non per la quota strettamente necessaria per garantire il rispetto della % massima ammessa da COREPLA pari al 20% in peso sul totale degli imballaggi in plastica. Tale quota eccedente separata resterà a disposizione del Soggetto appaltante il servizio che avrà la piena libertà di scegliere i percorsi di riciclo/recupero che riterrà più opportuni.

B) Acciaio:

Si richiede che tale flusso rispetti in uscita dall'impianto di trattamento almeno le caratteristiche minimali per la fascia qualitativa 1 contenute nell'allegato tecnico ANCI-RICREA 2014-2019 e successive modifiche ed integrazioni.

C) Alluminio:

Si richiede che tale flusso rispetti in uscita dall'impianto di trattamento almeno le caratteristiche minimali per la fascia qualitativa A contenute nell'allegato tecnico ANCI-CIAL 2014-2019 e successive modifiche ed integrazioni.

4) Penalità in caso di mancato raggiungimento dei livelli di qualità minimi richiesti

Si precisa che tutti i mancati introiti derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche qualitative minime sopra specificate, nonché gli eventuali costi applicati dai Consorzi di filiera, saranno posti a carico del Soggetto incaricato del servizio mediante detrazione sull'importo dovuto per le prestazioni effettuate.

5) Elementi di controllo – analisi merceologiche

La Società ENVAL srl provvederà ad eseguire specifiche analisi merceologiche sui rifiuti in partenza dal Centro regionale di Brissogne che verranno confrontate con i flussi in uscita dalla selezione presso l'impianto del soggetto incaricato al fine di valutarne la congruità.

La qualità dei flussi di competenza della Società ENVAL srl avviati ai consorzi di filiera è valutata dai consorzi stessi secondo le procedure definite nelle rispettive convenzioni. Nel caso venga richiesta, sia da parte della Società ENVAL srl, che dagli Enti pubblici, che dai consorzi di filiera, l'esecuzione di analisi merceologiche presso l'impianto di selezione, il soggetto incaricato è tenuto ad effettuarle facendosi carico di ogni relativo onere.

6) Modalità di selezione e trattamento:

Non vengono richieste specifiche modalità di selezione e trattamento. Il Soggetto incaricato del servizio ha la piena libertà di operare secondo le modalità che ritiene più opportune utilizzando le infrastrutture impiantistiche di cui dispone, fermo restando l'obbligo di separare i flussi elencati al punto 1) **massimizzando la quantità e la qualità dei flussi in uscita di competenza della Società ENVAL srl**, nel pieno rispetto dei vincoli e prescrizioni fissate dai consorzi di filiera, **massimizzando i proventi** riconosciuti dagli stessi consorzi alla L srl.

Il Soggetto incaricato del servizio dovrà comunque operare per partite specifiche relative ai soli flussi di rifiuti provenienti dalla Valle d'Aosta in modo da permettere di pesare singolarmente tutti i flussi separati nel corso della lavorazione ed associarne il peso relativo alla partita di rifiuti regionali lavorata.

Il soggetto incaricato del servizio ha l'obbligo e l'onere di fornire alla Società ENVAL srl per le singole partite di rifiuti lavorati, tutti i dati di pesata dei singoli flussi selezionati.

7) Trasporto:

Compete al Soggetto incaricato del servizio il trasporto dal Centro regionale di Brissogne fino al proprio impianto, dei flussi di rifiuti da selezionare. Tutti gli oneri nessuno escluso sono posti in capo al soggetto incaricato del servizio. Le operazioni di caricamento dei rifiuti presso il centro di Brissogne sui mezzi del Soggetto incaricato del servizio verranno effettuate dalla Società ENVAL srl

Le modalità di ritiro dei rifiuti presso il Centro regionale di Brissogne dovranno essere preventivamente concordate con la Società ENVAL srl

Il Soggetto incaricato del servizio dovrà adeguarsi alle disposizioni della Società ENVAL srl senza la possibilità di avanzare riserve o richieste di maggiori compensi.

Il soggetto incaricato del servizio dovrà comunque garantire il ritiro delle partite di rifiuti entro un tempo massimo di 5 giorni naturali e consecutivi da specifica chiamata da parte della Società ENVAL srl.

Compete altresì al soggetto incaricato del servizio il trasporto di tutti i flussi selezionati in uscita dal proprio impianto fino ai centri di riciclo/smaltimento e la compilazione dei documenti di trasporto dei rifiuti. Per quanto attiene ai flussi selezionati di competenza della Società ENVAL srl il trasporto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle prescrizioni fissate dai consorzi di filiera. Tutti gli oneri nessuno escluso sono posti in capo al Soggetto incaricato del servizio.

Art. 7. IMPORTO DELL'APPALTO

I prezzi unitari, comprensivi di trasporto e trattamento espresso in Euro/t di rifiuti in uscita dal Centro regionale di trattamento di Brissogne, relativo al flusso di multimateriale a prevalente base plastica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani in Regione Valle d'Aosta, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 6 nonché di tutti i vincoli e degli obblighi riportati nel presente capitolato speciale di appalto, sono pari a:

- a) Il prezzo posto a base d'asta, per il rifiuto conferito in balle, è pari ad Euro 215,00 euro per ogni tonnellata di rifiuti effettivamente trasportati e trattati, onnicomprensivo di tutti gli oneri tasse tributi con la sola esclusione dell'IVA, di cui 214,00 euro/ton soggetti a ribasso di gara e 1,00 euro/ton per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara.
- b) Il prezzo posto a base d'asta, per il rifiuto conferito sfuso, è pari ad Euro 250,00 euro per ogni tonnellata di rifiuti effettivamente trasportati e trattati, onnicomprensivo di tutti gli oneri tasse tributi con la sola esclusione dell'IVA, di cui 248,75 euro/ton soggetti a ribasso di gara e 1,25 euro/ton per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara.

Il concorrente dovrà presentare la propria offerta economica offrendo un importo inferiore a quello posto a base di gara con riferimento ad entrambi i prezzi unitari sopra indicati, ossia offrendo un prezzo unitario inferiore rispetto all'importo di cui al punto a) ed un prezzo unitario inferiore rispetto all'importo di cui al punto b).

Trattandosi di appalto a misura, e posto che entrambi le componenti del prezzo sono prestazioni essenziali per la Committente, non saranno ammesse offerte in aumento rispetto ad entrambi i prezzi sopra indicati nei punti a) e b). La presentazione di un'offerta in aumento, riferita anche ad uno solo dei prezzi unitari sopra indicati, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

In particolare i prezzi di trasporto e di trattamento sono da intendersi comprensivo oltre che degli oneri di trasporto e selezione, dei ricavi derivanti dall'avvio a riciclo del flusso di plastiche non imballaggi, nonché degli oneri per l'avvio a recupero/smaltimento della frazione di scarto derivante dalla selezione; ricavi ed oneri, questi, che resteranno in capo al soggetto incaricato del servizio.

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto ai prezzi sopra indicati a pena esclusione dalla gara.

Per quanto attiene alle modalità di presentazione dell'offerta economica si rinvia ai contenuti del bando di gara e dei suoi allegati.

L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara, ottenuto sommando gli importi delle successive voci descritte alla lettera a) e alla lettera b), è di euro 3.756.294,00 così suddiviso;

- a) Sulla base di quanto riportato al precedente art. 5, prendendo a riferimento il quantitativo teorico massimo di frazione multimateriale a prevalente base plastica, conferita in balle, intercettabile pari a 1.545,80 t/a, considerando una durata del servizio complessivo pari a 24 mesi (vedasi art. 4), l'ammontare presunto risulta pari a **euro 664.694,00** onnicomprensivo di tutti gli oneri con la sola esclusione dell'IVA, come da tabella qui di seguito riportata

Stima valore complessivo presunto dell'appalto	Quantitativi indicativi anno 2017	Costo unitario trasporto + trattamento posto a base d'asta	Costo unitario sicurezza non soggetto a ribasso	Costi soggetti a ribasso d'asta			Costi della sicurezza non soggetti a ribasso soggetti a ribasso d'asta			Costi complessivi
				Costo annuo	Costo mensile	Costo per 24 mesi	Costo annuo	Costo mensile	Costo per 24 mesi	
	t/a	€/t	€/t	€	€	€	€	€	€	€
Frazione multimateriale a prevalente base plastica	1.545,80	214,00	1,00	330.801,20	27.566,77	661.602,40	1.545,80	128,82	3.091,60	664.694,00

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Dlgs 50/2016 e smi, sull'importo posto a base di gara per il materiale conferito in balle, l'incidenza della manodopera è stimata in euro 271.776,00.

Come già precisato nel precedente art. 5 i quantitativi sopra riportati per la stima dell'ammontare presunto dell'appalto, hanno carattere puramente indicativo e non vincolante per il Committente, relativamente a scostamenti di qualunque entità.

- b) Sulla base di quanto riportato al precedente art. 5, prendendo a riferimento il quantitativo teorico massimo di frazione multimateriale a prevalente base plastica, conferita sfusa, intercettabile pari a 6.183,20 t/a, considerando una durata del servizio complessivo pari a 24 mesi (vedasi art. 4), l'ammontare presunto risulta pari a **euro 3.091.600,00** onnicomprensivo di tutti gli oneri con la sola esclusione dell'IVA, come da tabella qui di seguito riportata

Stima valore complessivo presunto dell'appalto	Quantitativi indicativi anno 2017	Costo unitario trasporto + trattamento posto a base d'asta	Costo unitario sicurezza non soggetto a ribasso	Costi soggetti a ribasso d'asta			Costi della sicurezza non soggetti a ribasso soggetti a ribasso d'asta			Costi complessivi
				Costo annuo	Costo mensile	Costo per 24 mesi	Costo annuo	Costo mensile	Costo per 24 mesi	
	t/a	€/t	€/t	€	€	€	€	€	€	€
Frazione multimateriale a prevalente base plastica	6.183,20	248,75	1,25	1.538.071,00	128.172,58	3.076.142,00	7.729,00	644,08	15.458,00	3.091.600,00

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Dlgs 50/2016 e smi, sull'importo posto a base di gara per il materiale conferito sfuso, l'incidenza della manodopera è stimata in euro 1.727.895,00.

Come già precisato nel precedente art. 5 i quantitativi sopra riportati per la stima dell'ammontare presunto dell'appalto, hanno carattere puramente indicativo e non vincolante per il Committente, relativamente a scostamenti di qualunque entità.

Art. 8. MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

8.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

La presente procedura aperta verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La valutazione delle offerte sarà svolta da una Commissione giudicatrice appositamente nominata con atto del Responsabile della Committente successivamente alla data di scadenza del termine presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante non procederà all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte risulti congrua rispetto ai contenuti tecnico-qualitativi richiesti. Il limite minimo di congruità è individuato in 50 punti complessivi (offerta tecnica + offerta economica) su 100 disponibili, con le precisazioni di cui al successivo paragrafo 8.3

8.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte per la gara sono composte da una parte tecnico-qualitativa, nella quale devono essere esplicitati da ciascun Operatore Economico partecipante gli elementi caratterizzanti l'espletamento del servizio e rilevanti per la committente, nonché di una parte economica, rappresentativa del minor prezzo offerto rispetto al prezzo posto a base d'asta.

L'offerta sarà valutata con attribuzione di punteggio:

- a. sino ad un massimo di 70 punti per la parte tecnico-qualitativa;
- b. sino ad un massimo di 30 punti per la parte economica.

Per ciascuna offerta saranno sommati i punti ottenuti e sulla base di questi le offerte saranno poste in graduatoria decrescente.

La Commissione giudicatrice, procederà alla valutazione degli elementi compositivi delle offerte, secondo quanto di seguito specificato, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.

8.3 ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI DELL'OFFERTA E LORO VALUTAZIONE:

(punteggio massimo attribuibile 70 punti)

Le componenti tecnico-qualitative dell'offerta sono individuate nella tabella seguente e ad esse sono attribuiti i punteggi secondo le indicazioni massime rispettivamente precisate.

Le offerte tecniche saranno valutate secondo i seguenti criteri e sub-criteri (max punti 70):

Elementi qualitativi organizzazione del servizio	Criteri	Punteggio
Capacità di stoccaggio minimo garantito presso impianto di trattamento rifiuti per rifiuti e/o materie prime seconde conferiti da Società ENVAL srl	<1.000 ton/mese	0 punti
	>1.000 ton/mese	10 punti

Qualità dei mezzi che si prevede di utilizzare per i servizi di trasporto	Il punteggio verrà attribuito sulla base della % di mezzi immessi in servizio con motorizzazioni Euro 6 sul totale dei mezzi impiegati	<20%	0 punti
		>20%<30%	5 punti
		>30%	10 punti
Quantità minima viaggi/die disponibili e garantiti	1 viaggio/die	10 punti	
	2 viaggi/die	20 punti	
	3 o più viaggi/die	30 punti	
Certificazioni impianto di destinazione	Possesso della certificazione di gestione BS OHSAS 18001	5 punti	
	Possesso della certificazione di gestione UNI EN ISO 14001	5 punti	
Certificazioni trasportatore	Possesso della certificazione di gestione BS OHSAS 18001	5 punti	
	Possesso della certificazione di gestione UNI EN ISO 14001	5 punti	

Si precisa che per la voce “Certificazioni impianto di destinazione”, nel caso si indicassero più impianti, è sufficiente che un impianto abbia conseguito la certificazione per ottenere il punteggio indicato. Si precisa che la certificazione dell’impianto deve essere posseduta dalla mandataria in caso di Raggruppamento.

Si precisa che per la voce “Certificazioni trasportatore”, nel caso si indicassero più soggetti, è sufficiente che uno di essi abbia conseguito la certificazione per ottenere il punteggio indicato, la certificazione è valida anche in caso di affido a terzi purchè debitamente dimostrata.

8.4 OFFERTA ECONOMICA

L’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica, massimo punti 30, avverrà applicando la seguente formula:

Punteggio massimo attribuibile= 30 punti così suddiviso:

- a) 20 punti per la valutazione dell’offerta economica relativa al materiale sfuso

b) 10 punti per la valutazione dell'offerta economica relativa al materiale in balle

L'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica per ogni singolo punto avverrà applicando la seguente formula:

$$P = P_{max} * (P_{min} / P_i)$$

dove

per il materiale conferito sfuso:

P = punteggio assegnato al concorrente iesimo

P_{max} = punteggio max attribuibile all'offerta economica per il materiale conferito sfuso (Punti 20)

P_{min} = prezzo offerto più conveniente

P_i = prezzo offerto dal concorrente iesimo

Prezzo più basso punteggio massimo 20 punti

per il materiale conferito in balle:

P = punteggio assegnato al concorrente iesimo

P_{max} = punteggio max attribuibile all'offerta economica per il materiale conferito in balle (Punti 10)

P_{min} = prezzo offerto più conveniente

P_i = prezzo offerto dal concorrente iesimo

Prezzo più basso punteggio massimo 10 punti

Non saranno ammesse offerte in aumento, alla pari, plurime, parziali o condizionate.

Al termine della valutazione delle offerte economiche presentate, verrà predisposta la graduatoria finale sulla base della sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascun concorrente.

Il contratto sarà stipulato a misura

La Società ENVAL srl, a fronte dell'andamento e dell'esito complessivo della gara, può anche non procedere all'eventuale aggiudicazione dell'appalto senza che, in tale evenienza, alcuna delle Imprese concorrenti possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.

Art. 9. AUTORIZZAZIONI RICHIESTE – IMPIANTO DI TRATTAMENTO

Al fine dell'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto il Soggetto incaricato deve:

- essere titolare di apposita autorizzazione, ai sensi di legge (rif. Art. 208 o 216 del d. lgs. N. 152/2006, o per impianti AIA, autorizzazione ex. Titolo IIIbis Parte II del d. lgs. N. 152/2006), all'esercizio di un impianto di trattamento rifiuti idoneo allo svolgimento del servizio richiesto.

- ai fini del trasporto dei rifiuti il soggetto incaricato del servizio deve essere in possesso delle prescritte iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del d.lgs n. 152/06 e s.m.i..

Ai fini della dimostrazione, in sede di gara, del possesso delle iscrizioni ed autorizzazioni sopra riportate si rimanda ai contenuti del disciplinare di gara.

Prima dell'aggiudicazione, la Società ENVAL srl si riserva comunque di verificare anche mediante sopralluogo l'idoneità dell'impianto di trattamento rifiuti.

L'impianto e/o gli impianti di trattamento indicati dall'Appaltatore in sede di offerta dovranno essere in possesso di autorizzazione/iscrizione che preveda l'operazione di recupero R13 dell'All. C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Nel caso vengano indicati più impianti di trattamento, in sede di presentazione dell'offerta dovrà essere dichiarata la ripartizione del quantitativo complessivo da trattare per ciascuno degli impianti indicati.

La capacità autorizzata complessiva di trattamento dell'impianto e/o degli impianti indicati dovrà essere tale da assicurare il trattamento, in aggiunta ai rifiuti già trattati provenienti da altri bacini di raccolta, dei rifiuti raccolti oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore dovrà garantire l'integrale trattamento dei rifiuti oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore dovrà assicurare il servizio, senza possibilità di avanzare alcuna riserva o richieste di compensi aggiuntivi anche nel caso in cui vengano superati complessivamente i quantitativi autorizzati degli impianti di trattamento indicati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, non è ammesso l'istituto dell'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. 152/2006.

Per quanto attiene al trasporto il soggetto incaricato del servizio, se non in possesso dei requisiti di legge, potrà avvalersi di trasportatori terzi in possesso dei requisiti, come precisato al successivo art. 25.

L'intenzione di utilizzare trasportatori terzi dovrà essere espressamente dichiarata in sede di presentazione dell'offerta secondo quanto riportato nel bando di gara e nei suoi allegati.

Art. 10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - DOCUMENTI

Sulla base delle caratteristiche del servizio richiesto dovrà essere formulata l'offerta economica di cui all'art. 7 secondo le modalità descritte nel bando di gara e nei suoi allegati.

Le ditte concorrenti dovranno inoltre allegare alla sopraccitata offerta, gli ulteriori documenti riportati nel bando di gara e nei suoi allegati.

Art. 11. DOCUMENTI DI TRASPORTO

È a totale carico del Soggetto incaricato del servizio la fornitura e la preparazione della documentazione che dovrà accompagnare i rifiuti trasportati dal Centro regionale di Brissogne, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

In particolare ogni trasporto dovrà obbligatoriamente essere corredato del formulario di identificazione del rifiuto, redatto in quadruplica copia in conformità a quanto stabilito dall'articolo 193 del d. lgs. N 152/2006, e s.m.i., ovvero, della relativa documentazione di cui al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti secondo quanto previsto dalle vigenti leggi.

Art. 12. PESATURA DEI RIFIUTI TRASPORTATI

Il servizio oggetto di appalto è computato e valutato a misura, sulla base dei valori in peso riportati sul formulario di trasporto redatto ai sensi di legge, dopo pesatura fiscale eseguita presso la pesa in dotazione al Centro regionale di trattamento RU ed assimilati di Brissogne.

Art. 13. VERIFICHE SULLA QUALITA' DEI RIFIUTI TRASPORTATI E AVVIATI A TRATTAMENTO

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore l'esecuzione delle analisi e verifiche della qualità dei rifiuti e delle materie prime seconde trasportati ai fini del trattamento presso gli impianti indicati.

Art. 14. COMUNICAZIONI

Mensilmente, entro e non oltre i primi 20 giorni naturali e consecutivi del mese successivo al mese in esame, il Soggetto incaricato del servizio è tenuto a trasmettere, tramite posta elettronica certificata un rapporto contenente:

a) un resoconto di tutti i viaggi effettuati nel mese precedente, prevedendo il seguente livello di dettaglio:

- Data movimento
- N. Formulario Identificazione Rifiuto
- Ragione sociale trasportatore
- Codice C.E.R.
- Quantitativo
- Ragione sociale destinatario.

b) i dati di pesata dei singoli flussi selezionati per le singole partite di rifiuti lavorati.

Art. 15. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E DELLA SITUAZIONE LOCALE

È implicito nell'assunzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto che le Ditte concorrenti siano a conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le condizioni locali presenti, alle distanze, ai vincoli di ogni tipo e comunque a tutte le circostanze che possono influire sulla determinazione del prezzo di offerta.

Le Ditte concorrenti hanno inoltre l'onere, prima di elaborare la propria offerta, di verificare la situazione effettiva in atto in relazione ai molteplici fattori variabili nel corso del periodo di appalto, condizionanti i costi reali che la Ditta dovrà sostenere, quali:

- quantità e qualità dei rifiuti provenienti dalla Regione Valle d'Aosta da trasportare e trattare;
- normativa;
- costo della manodopera;
- oneri per la sicurezza;

- costo dei mezzi (mezzi di trasporto, carburanti, lubrificanti, ecc.)
- condizioni al contorno (viabilità, accessibilità dei luoghi, ecc.);
- costi di trattamento e selezione;
- ricavi derivanti dal riciclo dei materiali;
- costi di smaltimento degli scarti di selezione;
- obblighi imposti dalle autorità.

Il Soggetto incaricato del servizio non potrà, nel corso del periodo di gestione, sollevare riserve di sorta in merito alla variazione dei sopra citati fattori.

Con particolare riferimento alla normativa applicabile, il Soggetto incaricato del servizio ha l'obbligo e l'onere durante tutto il periodo di appalto di adeguarsi alle eventuali nuove norme che verranno emanate senza che ciò possa costituire motivo di riserva o di richiesta di maggiori compensi.

Le Imprese concorrenti, in conformità a quanto riportato nel Disciplinare di gara, prima della presentazione delle offerte dovranno comunque obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso il Centro regionale di trattamento rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne per prendere visione ed esaminare la situazione presente.

In particolare, le Imprese concorrenti dovranno individuare e valutare i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono chiamate ad operare e le misure di prevenzione e protezione da adottarsi ai sensi degli articoli 28, 29, 30 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

Art. 16. OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato è da considerare servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentati.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, il Soggetto incaricato del servizio dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12/06/1990, n. 146 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Art. 17. TERMINI DI ESECUZIONE

Non possono costituire motivo per una non regolare esecuzione del servizio, nei modi e nei termini di cui al presente capitolato speciale di appalto:

- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico del Soggetto incaricato del servizio comunque previsti dal capitolato speciale di appalto;
- le eventuali controversie tra il Soggetto incaricato del servizio, fornitori, trasportatori, affidatari, ed altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra il Soggetto incaricato del servizio e il proprio

personale dipendente;

Art. 18. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il soggetto preposto dalla Società ENVAL srl, per la condotta e la gestione dell'appalto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto impartisce all'Appaltatore le necessarie disposizioni per la corretta esecuzione dell'appalto mediante ordini di servizio, che l'Appaltatore deve eseguire senza potere in alcun caso sospendere, modificare, interrompere l'esecuzione dell'appalto.

L'ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell'Appaltatore.

Art. 19. REFERENTI DITTA APPALTATRICE

Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Società ENVAL srl i nominativi, indirizzi e-mail, i recapiti telefonici e di fax delle persone referenti, reperibili per tutta la durata dell'appalto, che lo rappresentano e sono incaricate di ricevere gli ordini di servizio e tutte le comunicazioni relative all'esecuzione dell'appalto (max 3 persone).

La sostituzione della o delle persone indicate dall'Appaltatore dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto alla Società ENVAL srl

Art. 20. GARANZIA DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con lo stesso, l'aggiudicatario è tenuto a fornire una garanzia fideiussoria (in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa) conforme a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà avere sottoscrizione autenticata ed essere incondizionata, e dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; dovrà inoltre assicurare copertura anche per il recupero delle penali contrattuali. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle attività oggetto di appalto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione di apposita liberatoria da parte della Società ENVAL srl.

Art. 21. OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a provare in ogni momento della durata dell'appalto, su semplice richiesta scritta del Direttore dell'esecuzione del contratto, il possesso di tutte le autorizzazioni di legge previste per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

L'eventuale sostituzione dell'impianto di destinazione dovrà essere richiesta per iscritto dall'Appaltatore medesimo al Direttore dell'esecuzione del contratto con comunicazione scritta corredata dalla relativa autorizzazione ai sensi di legge.

L'autorizzazione scritta del Direttore dell'esecuzione del contratto in nessun caso comporterà per la Società ENVAL srl costi aggiuntivi e in nessun caso legittimerà sospensioni né interruzioni del servizio che, qualora si

verificassero, saranno imputabili in via esclusiva all'Appaltatore e daranno diritto alla Società ENVAL srl di applicare le penali di cui al successivo art. 29.

Nel caso di interruzione totale o parziale dell'attività dell'impianto di trattamento l'Appaltatore dovrà comunque provvedere a garantire il regolare svolgimento del servizio facendo ricorso a impianti alternativi senza maggiori oneri a carico della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si impegna a consentire in ogni momento al Direttore dell'esecuzione del contratto, o suo delegato, l'accesso all'impianto di destinazione oggetto del presente appalto. L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto della sospensione o della revoca delle autorizzazioni di cui al presente articolo da parte delle Autorità competenti.

Indipendentemente dalle clausole sulla materia previste dal presente Capitolato speciale di appalto e dagli altri documenti di gara, la Società ENVAL srl potrà richiedere all'aggiudicatario, in qualsiasi momento, di produrre la documentazione idonea a comprovare la permanenza in capo ad esso dei requisiti soggettivi richiesti dal D.Lgs. n. 50/2016.

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nell'assoluto e incondizionato rispetto di tutte le norme di legge, delle disposizioni di qualunque autorità, delle prescrizioni del presente Capitolato speciale di appalto e delle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché delle regole tecniche di sicurezza ed igiene vigenti e applicabili sia di ambito nazionale che locale.

L'Appaltatore è il solo responsabile di ogni fatto dipendente, riferito e comunque connesso all'esecuzione del contratto, in modo tale per cui la Società ENVAL srl dovrà essere completamente manlevata e indenne da qualsiasi conseguenza in merito.

Tutti i mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di sicurezza, omologazione, autorizzazioni ecc., ed idonei ad impedire la dispersione e la fuoriuscita di esalazioni moleste ed eventuali percolati.

I mezzi e le attrezzature previste, in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione o comunque in ogni caso di indisponibilità, dovranno essere sostituiti.

L'Appaltatore è l'unico responsabile della corretta esecuzione del servizio in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di Legge vigenti.

In particolare l'Appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto la regolarità e la continuità del servizio indipendentemente dalla quantità e dalla qualità dei rifiuti effettivamente intercettati dalla raccolta differenziata della frazione multimateriale a prevalente base plastica nel territorio regionale.

Il Committente **non assicura nessun quantitativo minimo di rifiuti** da trasportare e avviare a trattamento.

Parimenti l'Appaltatore è tenuto a trasportare e trattare i quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti.

L'Appaltatore dovrà essere in possesso dei mezzi e delle tecnologie necessarie per garantire l'effettuazione del servizio richiesto.

Si intendono comprensivi nel prezzo di appalto tutti i costi, per:

- personale, mezzi ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio;
- assicurazioni, fidejussioni, oneri amministrativi, spese generali;

- oneri per preparazione dei formulari di accompagnamento dei rifiuti di cui trattasi e di tutta la documentazione prescritta ai sensi di legge;
- trasporti dei flussi di rifiuti da trattare all'impianto e dei flussi in uscita;
- selezione dei rifiuti;
- trasporto e smaltimento degli scarti di selezione comprensivi di ogni onere, tasse, tributi, ecc. nessuno escluso;
- predisposizione dei rapporti mensili;
- adozione di tutti i provvedimenti, mezzi e procedure necessarie per eseguire il servizio nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, di sicurezza, di tutela ambientale, del codice della strada;
- rispetto di quanto derivante dalle vigenti e future disposizioni sull'assunzione di personale e sui contratti di lavoro di categoria;
- ogni altro onere connesso con gli obblighi posti in capo all'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di tutela ambientale in vigore, o che potranno essere emanati dalle competenti Autorità, anche dopo la stipulazione del contratto.

Per tutto quanto non altrimenti stabilito, l'Appaltatore è soggetto all'osservanza delle norme vigenti per gli appalti pubblici.

Art. 22. PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

Per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente a garantire la regolare esecuzione del servizio.

L'Appaltatore dovrà comunque assicurare un regolare e tempestivo adempimento del servizio, anche in caso di assenza di qualche dipendente per malattia o infortunio.

L'Appaltatore oltre all'osservanza di tutte le norme specifiche del presente capitolato, avrà l'obbligo di fare osservare al proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti o decreti, siano essi nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto.

Art. 23. PRESCRIZIONI INERENTI LA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

L'Appaltatore è obbligato ad applicare le norme e le prescrizioni del d.lgs 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i., nonché di tutte le leggi e disposizioni in materia antinfortunistica e di sicurezza dei lavoratori in vigore.

In particolare l'Impresa aggiudicataria dovrà predisporre il proprio documento di valutazione dei rischi e consegnarlo alla Società ENVAL srl prima dell'avvio del servizio.

Ai fini del ritiro dei rifiuti presso il Centro regionale di Brissogne l'Appaltatore si dovrà attenere alle norme di sicurezza specificatamente definite dalla Società ENVAL srl

Art. 24. COPERTURE ASSICURATIVE

Per tutto il periodo del servizio l'Impresa dovrà contrarre, a sue spese, una o più polizze assicurative che garantiscano il risarcimento (capitale, interessi e spese) di tutti i danni, dei quali essa sia tenuta a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, con copertura adeguata per i danni che la Ditta stessa potrebbe provocare nel corso dell'effettuazione del servizio, alle strutture costituenti i centri di conferimento, a terzi, nonché per i danni determinati dalla non effettuazione del servizio.

In particolare l'Impresa dovrà stipulare una o più polizze assicurative che garantiscano:

1. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

a garanzia di danni:

- involontariamente arrecati, che siano stati subiti o che siano comunque derivati a terzi (compresi i legali rappresentanti, i delegati, i dipendenti, i tecnici incaricati e simili dal Committente e/o dai Sub ATO, e a quanti autorizzati a recarsi presso i centri di conferimento) per morte, lesioni personali e danneggiamenti a loro cose, mobili ed immobili ed animali;
- collegati a fatti accidentali verificatisi durante l'esecuzione dei servizi prestati;

2. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

A garanzia dei danni (capitale, interessi e spese) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro da essa dipendenti.

L'Impresa dovrà garantire come massimali minimi R.C.T, R.C.O i seguenti importi:

- danni a cose: 1.000.000,00 Euro;
- danni a persone: 3.000.000,00 Euro.

Con la stipulazione dell'assicurazione prescritta, l'Impresa non esaurisce la sua responsabilità riguardo ai sinistri che si verificassero durante lo svolgimento dei servizi previsti.

Essa resta per contro obbligata a risarcire qualsiasi danno, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che egli ritenga connesso con i servizi.

L'Impresa si obbliga a tenere il Committente indenne da ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento od azione presente e futura in dipendenza del presente contratto.

Art. 25. SUBAPPALTO

È vietato il subappalto, anche parziale, del servizio in oggetto, fatto salvo per quanto attiene ai trasporti, per i quali il soggetto incaricato potrà fare ricorso a trasportatori terzi in possesso delle prescritte iscrizioni di legge.

Art. 26. ANTICIPAZIONI

All'Appaltatore non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

Art. 27. CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La contabilizzazione delle prestazioni sarà eseguita unicamente a misura applicando ai quantitativi in peso di rifiuti effettivamente trasportati e trattati, il prezzo unitario Euro/t offerto in sede di gara.

La fatturazione avverrà mensilmente e dovrà essere accompagnata dalla documentazione di trasporto e di avvenuto trattamento dei rifiuti.

I pagamenti avverranno nel termine di 60 giorni fine mese data fattura.

Art. 28. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati dall'Appaltatore alle commesse pubbliche. La Società ENVAL srl effettuerà pertanto le disposizioni sul conto bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi verranno comunicati dall'Appaltatore nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della legge 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste.

Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza dell'appalto siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la violazione costituirà motivo di risoluzione del presente contratto.

Art. 29. VIGLIANZA, CONTROLLO E PENALITÀ

La Società ENVAL srl si riserva di effettuare, in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso l'impianto di trattamento dell'Appaltatore, finalizzato al controllo delle attività oggetto dell'appalto.

Fatto salvo che il fatto non costituisca illecito punibile ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'inosservanza degli obblighi contrattuali è accertato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, con apposito verbale che verrà notificato all'Appaltatore.

In merito al mancato rispetto dei livelli di qualità dei flussi di materiali di competenza della Società ENVAL srl in uscita dall'impianto di selezione sono applicate le penalità indicate nel precedente articolo 6 punto 4).

Oltre a quanto sopra sono previste le seguenti penalità:

- a) inosservanza delle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto: € 250,00;
- b) mancata disponibilità del numero dei mezzi/die: € 300,00 per ogni mezzo
- c) mancata consegna dei documenti di trasporto e/o errata compilazione degli stessi: € 150,00 per ogni documento;
- d) ritardata consegna del rapporto mensile di cui all'art. 12 del presente Capitolato speciale di appalto: € 150,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
- e) per qualsiasi altra negligenza non espressamente contemplata nei precedenti paragrafi che pregiudichi palesemente la qualità del servizio: da € 100,00 a € 500,00 a seconda della gravità.

L'Appaltatore potrà produrre le sue controdeduzioni entro tre giorni dalla data della notifica; trascorso inutilmente tale termine o nel caso in cui le stesse non siano ritenute accettabili, verrà stornato l'importo relativo alle suddette penalità dalla prima fatturazione disponibile.

L'Impresa appaltatrice, in sede di contabilità finale, potrà avanzare giustificate riserve sulle sanzioni applicate, in merito alle quali deciderà il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Resta ferma la facoltà della Società ENVAL srl in caso di gravi violazioni di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta Appaltatrice e di affidarlo provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente e immediata escussione della garanzia.

Art. 30. FACOLTA DELLA STAZIONE APPALTANTE DI DISPORRE DELLA GARANZIA

La somma a garanzia garantisce l'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali ed il risarcimento dei danni derivanti dall'inosservanza di tali obblighi oppure da disfunzioni nel servizio imputabili all'Appaltatore ed accertate in via d'ufficio.

La Società ENVAL srl avrà il diritto di valersi di propria autorità della garanzia per alcune delle cause anzidette, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la garanzia di cui la Società ENVAL srl abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 31. REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi dell'offerta del servizio si intendono fissi e invariabili.

Art. 32. CESSIONE DEI CREDITI E CESSIONE DEL CONTRATTO

I crediti derivanti dal presente appalto potranno essere ceduti ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016. Il contratto derivante dal presente appalto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art 106 del 50/2016.

Le vicende soggettive dell'esecutore del contratto derivante dal presente appalto sono disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016

Art. 33. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Società ENVAL srl ha la facoltà di risolvere il contratto senza indennizzo alcuno qualora l'Appaltatore non rispetti le condizioni contrattuali e/o non ottemperi agli ordini di servizio inviati per almeno 2 (due) volte consecutivamente dal Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Il contratto può venire risolto, altresì, per le seguenti motivazioni:

- a) per fallimento dell'Impresa Appaltatrice;
- b) per morte del titolare o scioglimento della società;
- c) qualora l'Impresa Appaltatrice sia colpevole di frode o versi in stato di insolvenza;
- d) per gravi irregolarità o deficienze riscontrate nello svolgimento dei servizi in appalto, che abbiano arrecato o possano arrecare danni alla Società ENVAL srl o a terzi;
- e) per impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte della Società ENVAL srl;
- f) nel caso di interruzione del servizio per oltre 15 giorni naturali consecutivi;

- g) qualora l'ammontare delle penali applicate all'Appaltatore raggiunga il 10% dell'intero corrispettivo contrattuale;
- h) nel caso di ogni altra situazione di inadempienza, qui non contemplata, secondo quanto indicato dall'art. 1453 del Codice Civile.

Inoltre, il contratto è risolto automaticamente qualora si verifichi la mancanza delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.

Nel caso siano disposte transazioni finanziarie in dipendenza dell'appalto senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane il contratto si intenderà risolto di diritto.

Resta in ogni caso fermo il diritto della Società ENVAL srl di richiedere la risoluzione per inadempimento del presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La risoluzione del contratto porterà con sé la perdita del deposito a garanzia, che verrà incamerato dalla Società ENVAL srl senza alcuna formalità di procedura e senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei danni.

L'Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa o indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, per effetto della risoluzione del contratto.

La Società ENVAL srl si riserva di applicare l'art. 110 del d.lgs. 50/2016.

Art. 34. NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale di appalto, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

Le parti danno reciprocamente atto che il servizio oggetto del presente capitolato speciale di appalto potrà subire modificazioni/integrazioni durante il periodo di vigenza del medesimo in dipendenza del mutamento del quadro normativo di riferimento nazionale e regionale. In tal senso le parti si obbligano sin d'ora al rispetto della normativa di riferimento vigente durante tutto il periodo di validità dell'appalto, invariate restando le quantificazioni economiche dei corrispettivi e le loro modalità di computo.

Art. 35. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale di Aosta.

Art. 36. CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Caratteristiche quali-quantitative del flusso multimateriale riferite ai primi 9 mesi del 2019

		07/01/2019	18/02/2019	13/03/2019	12/04/2019	18/05/2019	04/06/2019	29/07/2019	10/08/2019	21/09/2019	
	Data analisi	RAVA									
	Conferitore										MEDIA
	Tipologia	Sfuso (tal quale)									
MASSA DEI RIFIUTI DI INIZIO QUARTATURA	[kg]	480,00	480,00	540,00	540,00	540,00	520,00	540,00	540,00	520,00	522,22
PESO CAMPIONE DI FINE QUARTATURA	[kg]	97,60	98,70	105,60	102,00	100,00	107,40	105,20	97,40	97,60	101,88
CPL DA 0,33 A 5L IN VOLUME - (PLASTICA)	[kg]	10,40	7,90	8,30	12,30	10,20	10,70	11,80	9,30	12,80	9,97
TRACCIANTI - (PLASTICA)	[kg]	5,20	3,20	4,80	6,20	4,40	5,20	3,60	2,80	4,40	4,83
CASSETTE CAC. - (PLASTICA)	[kg]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMBALLAGGI VARI - (PLASTICA)	[kg]	45,30	52,40	61,50	54,00	51,30	57,60	54,00	54,70	48,90	53,68
FRAZIONE NEUTRA (CASSETTE CONIP)	[kg]	0,90	1,70	0,90	1,10	1,20	1,70	1,90	1,10	1,20	1,25
FRAZIONE ESTRANEA	[kg]	19,90	15,80	17,40	17,20	16,20	19,40	15,20	13,90	13,70	17,65
ALTRA FRAZIONE ESTRANEA (PLASTICA DURA)	[kg]	6,70	8,90	5,70	5,10	9,40	5,80	9,90	6,70	7,80	6,93
ALTRA FRAZIONE ESTRANEA (ALLUMINIO)	[kg]	1,60	1,60	0,90	0,80	1,30	0,90	1,60	1,40	1,20	1,18
ALTRA FRAZIONE ESTRANEA (FERRO)	[kg]	5,80	5,90	4,50	3,70	4,80	4,40	5,80	6,30	5,80	4,85
FRAZIONE FINE < 20 MM.	[kg]	1,80	1,30	1,60	1,60	1,20	1,70	1,40	1,20	1,80	1,53
TOTALE	[kg]	97,60	98,70	105,60	102,00	100,00	107,40	105,20	97,40	97,60	101,88
CPL DA 0,33 A 5L IN VOLUME - (PLASTICA)	[%]	10,66%	8,00%	7,86%	12,06%	10,20%	9,96%	11,22%	9,55%	13,11%	10,29%
TRACCIANTI - (PLASTICA)	[%]	5,33%	3,24%	4,55%	6,08%	4,40%	4,84%	3,42%	2,87%	4,51%	4,36%
CASSETTE CAC. - (PLASTICA)	[%]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IMBALLAGGI VARI - (PLASTICA)	[%]	46,41%	53,09%	58,24%	52,94%	51,30%	53,63%	51,33%	56,16%	50,10%	52,58%
FRAZIONE NEUTRA (CASSETTE CONIP)	[%]	0,92%	1,72%	0,85%	1,08%	1,20%	1,58%	1,81%	1,13%	1,23%	1,28%
FRAZIONE ESTRANEA	[%]	20,39%	16,01%	16,48%	16,86%	16,20%	18,06%	14,45%	14,27%	14,04%	16,31%
ALTRA FRAZIONE ESTRANEA (PLASTICA DURA)	[%]	6,86%	9,02%	5,40%	5,00%	9,40%	5,40%	9,41%	6,88%	7,99%	7,26%
ALTRA FRAZIONE ESTRANEA (ALLUMINIO)	[%]	1,64%	1,62%	0,85%	0,78%	1,30%	0,84%	1,52%	1,44%	1,23%	1,25%
ALTRA FRAZIONE ESTRANEA (FERRO)	[%]	5,94%	5,98%	4,26%	3,63%	4,80%	4,10%	5,51%	6,47%	5,94%	5,18%
FRAZIONE FINE < 20 MM.	[%]	1,84%	1,32%	1,52%	1,57%	1,20%	1,58%	1,33%	1,23%	1,84%	1,49%
TOTALE	[%]	100%	100%								